



**CITTÀ DI MELFI**

# **STATUTO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 7/5/2004  
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.78 DEL 23/10/2017



Testo licenziato il 13 marzo 2002 dalla "Commissione Speciale per l'Aggiornamento e la Modifica dello Statuto" nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9 luglio 2001

#### **PRESIDENZA**

*Il Sindaco Ing. Alfonso Ernesto Navazio*

#### **COMPONENTI ESPERTI**

*Dott. Giuseppe Albano - Avv. Antonio Berardi - Geom. Mauro Masserini - Avv. Michele Mastromartino - Avv. Gianluigi Sacco - Dott.<sup>ssa</sup> Annamaria Sinigaglia*

#### **COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI**

*P.I. Giovanni Lamorte - Avv. Nicola Tartaglia*

Approvato dal Consiglio Comunale di Melfi nella seduta del 7 maggio 2004 con delibera n. 32

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 43 del 16 giugno 2004

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune .....		pag. 9
Art. 2 - Stemma, Gonfalone, Titolo di Città .....		pag. 9
Art. 3 - Territorio .....		pag. 10
Art. 4 - Sede Comunale .....		pag. 10
Art. 5 - Finalità .....		pag. 10
Art. 6 - Funzioni del Comune .....		pag. 11
Art. 7 - Compiti del Comune .....		pag. 11
Art. 8 - Partecipazione e Informazione .....		pag. 12
Art. 9 - Albo Pretorio .....		pag. 12

### TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

<b>CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
Art. 10 - Organi .....		pag. 14
<b>CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE</b>		
Art. 11 - Elezione e composizione .....		pag. 15
Art. 12 - Principi generali e competenze .....		pag. 15
Art. 13 - Sessione e Convocazione .....		pag. 15
Art. 14 - Convocazione Consiglieri .....		pag. 16
Art. 15 - Consiglieri Comunali .....		pag. 17
Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri .....		pag. 17
Art. 17 - Gruppi Consiglieri .....		pag. 18
Art. 18 - Presidenza .....		pag. 18
Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Comunale .....		pag. 18
Art. 20 - Scioglimento del Consiglio Comunale .....		pag. 19
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Comunale .....		pag. 20
Art. 22 - Verbalizzazione .....		pag. 20
Art. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni .....		pag. 21
Art. 24 - Esercizio della potestà regolamentare .....		pag. 21
Art. 25 - Commissioni Consiglieri Permanenti .....		pag. 21
Art. 26 - Commissioni Speciali .....		pag. 22
Art. 27 - Attività ispettive e Commissioni d'indagine .....		pag. 23



<b>CAPO III - PRESIDENZA</b>	
Art. 28 - Ufficio di Presidenza .....	pag. 24
<b>CAPO IV - GIUNTA COMUNALE</b>	
Art. 29 - Competenze .....	pag. 25
Art. 30 - Composizione Giunta .....	pag. 25
Art. 31 - Revoca degli Assessori .....	pag. 26
Art. 32 - Funzionamento della Giunta .....	pag. 26
Art. 33 - Attribuzioni di governo .....	pag. 26
Art. 34 - Attribuzioni organizzatorie .....	pag. 27
Art. 35 - Presidenza della Giunta .....	pag. 27
Art. 36 - Attività degli Assessori .....	pag. 28
Art. 37 - Durata in carica della Giunta .....	pag. 28
Art. 38 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione ....	pag. 28
Art. 39 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta .....	pag. 29
Art. 40 - Deliberazioni di urgenza della Giunta .....	pag. 29
Art. 41 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta .....	pag. 29
<b>CAPO V - IL SINDACO</b>	
Art. 42 - Sindaco - Organo istituzionale .....	pag. 31
Art. 43 - Sindaco - Attribuzioni di amministrazione .....	pag. 31
Art. 44 - Sindaco - Attribuzione di organizzazione dei servizi comunali .....	pag. 32
Art. 45 - Sindaco - Attribuzione di vigilanza .....	pag. 33
Art. 46 - Sindaco - Attribuzione per i servizi statali .....	pag. 33
Art. 47 - Sindaco - Mozione di sfiducia .....	pag. 34
Art. 48 - Cessazione della carica di Sindaco .....	pag. 34
Art. 49 - Il Vice Sindaco .....	pag. 34

### TITOLO III DIFENSORE CIVICO

Art. 50 - Istituzione .....	pag. 36
Art. 51 - Requisiti .....	pag. 36
Art. 52 - Incompatibilità .....	pag. 36
Art. 53 - Eleggibilità .....	pag. 37
Art. 54 - Elezione del Difensore Civico .....	pag. 37
Art. 55 - Durata in carica e revoca .....	pag. 37
Art. 56 - Dimissioni .....	pag. 38
Art. 57 - Oneri operativi - Indennità - Sede .....	pag. 38
Art. 58 - Giuramento .....	pag. 38
Art. 59 - Attribuzione del Difensore Civico .....	pag. 39



## TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### CAPO I - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO

Art. 60 - Partecipazione al procedimento amministrativo .....	pag. 42
Art. 61 - Informazione e diritto di accesso dei cittadini .....	pag. 43

### CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 62 - Le Consulte Comunali .....	pag. 44
Art. 63 - Albo delle forme associative .....	pag. 44
Art. 64 - Poteri delle Consulte Comunali .....	pag. 44
Art. 65 - Diritti delle forme associative iscritte all'albo .....	pag. 45
Art. 66 - La consultazione - Indizione delle consultazioni .....	pag. 46

### CAPO III - LE FRAZIONI

Art. 67 - Partecipazione delle Frazioni .....	pag. 47
Art. 68 - Uffici delle Frazioni .....	pag. 47
Art. 69 - Funzioni dell'organismo frazionale .....	pag. 47

### CAPO IV - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 70 - L'iniziativa e le proposte popolari .....	pag. 48
Art. 71 - Le istanze .....	pag. 48
Art. 72 - Le petizioni .....	pag. 48
Art. 73 - Le proposte .....	pag. 49

### CAPO V - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 74 - Il Referendum Consultivo .....	pag. 50
Art. 75 - Richiesta di referendum .....	pag. 50
Art. 76 - Giudizio di ammissibilità .....	pag. 51
Art. 77 - Elezione, Composizione e Funzionamento della C.A.R. ....	pag. 52
Art. 78 - Termini - Svolgimento .....	pag. 52
Art. 79 - Rinvio al regolamento .....	pag. 53
Art. 80 - Disposizione finale, Revoca, Attuazione .....	pag. 54

## TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

### CAPO I - PROGRAMMAZIONE

Art. 81 - La programmazione .....	pag. 56
Art. 82 - Formazione degli atti programmatici .....	pag. 56

### CAPO II - TRASPARENZA

Art. 83 - Trasparenza degli atti amministrativi .....	pag. 57
Art. 84 - Rapporto di trasparenza .....	pag. 57

### CAPO III - I SERVIZI

Art. 85 - I servizi pubblici locali .....	pag. 58
---	---------



Art. 86 - Servizi pubblici di rilevanza economica .....	pag. 58
Art. 87 - Servizi pubblici privi di rilevanza economica .....	pag. 59
Art. 88 - Gestione in economia dei servizi pubblici .....	pag. 59
Art. 89 - Affidamento in concessione a terzi .....	pag. 59
Art. 90 - Le Aziende Speciali .....	pag. 59
Art. 91 - Istituzione e partecipazione alla gestione dei servizi sociali .....	pag. 60
Art. 92 - Servizi culturali e del tempo libero .....	pag. 61
Art. 93 - La Società di Diritto Comune .....	pag. 61
Art. 94 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici .....	pag. 62
<b>CAPO IV - IL RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI</b>	
Art. 95 - Principi di collaborazione tra Enti .....	pag. 63
Art. 96 - Convenzioni per la gestione dei servizi .....	pag. 63
Art. 97 - Consorzi .....	pag. 64
Art. 98 - Accordi di Programma .....	pag. 64
Art. 99 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia .....	pag. 64
<b>CAPO V - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b>	
Art. 100 - Uffici Comunali .....	pag. 65
Art. 101 - Segretario Comunale .....	pag. 65
Art. 102 - Segretario Comunale - Attribuzioni .....	pag. 66
Art. 103 - Vice Segretario .....	pag. 66
Art. 104 - Direttore Generale .....	pag. 67
Art. 105 - I Dirigenti e/o Responsabili degli uffici .....	pag. 67
Art. 106 - Principi strutturali ed organizzativi .....	pag. 68
Art. 107 - Disciplina dello Status del Personale .....	pag. 69
Art. 108 - Collaborazioni esterne .....	pag. 69
Art. 109 - Responsabilità disciplinare del personale .....	pag. 70
Art. 110 - Responsabilità verso il Comune .....	pag. 70
<b>CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ</b>	
Art. 111 - Autonomia Finanziaria .....	pag. 71
Art. 112 - Ordinamento .....	pag. 71
Art. 113 - Amministrazione dei beni comunali .....	pag. 71
Art. 114 - Bilancio pluriennale .....	pag. 72
Art. 115 - Bilancio preventivo annuale .....	pag. 72
Art. 116 - Rilevazione dei risultati di gestione .....	pag. 73
<b>CAPO VII - REVISORE DEI CONTI</b>	
Art. 117 - Composizione o nomina del Collegio dei Revisori .....	pag. 74
Art. 118 - Svolgimento delle funzioni .....	pag. 74
Art. 119 - Prerogative dei Consiglieri Comunali in fatti di gestione .....	pag. 75
Art. 120 - Retribuzione dei Revisori .....	pag. 75
<b>CAPO VIII - CONTROLLO</b>	
Art. 121 - Il controllo .....	pag. 76



**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 122 - Validità dei regolamenti .....	pag. 78
Art. 123 - Attuazione dello Statuto .....	pag. 78
Art. 124 - Pubblicità .....	pag. 79

---



**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

---



## ART .1

### MELFI, CITTA' DELLE COSTITUZIONI DI FEDERICO II

1. Il Comune, Città delle Costituzioni di Federico II, è l'Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la Comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.
4. Il Comune di Melfi:
  - a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e ne rispetta le leggi della Repubblica;
  - b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
  - c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
  - d) considera la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica legata all'attività territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
  - e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
  - f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

## ART. 2

### STEMMA GONFALONE TITOLO DI CITTÀ

1. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone.
  - a) Stemma: Scudo di foggia sannitica con campo d'oro recante al centro Basilisco verde con lingua rossa sostenuto dalla vetta centrale di un monte di tre cime color verde con contorno nero, sormontato da corona con torri d'oro e circondato da due rami di alloro e di quercia legati in basso da un nastrino tricolore al centro;
  - b) Gonfalone: Drappo "partito" di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello Stemma civico sormontato dall'iscrizione, convessa verso l'alto, pure in oro, "CITTÀ DI MELFI";  
Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
2. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
4. Il Comune si fregia del titolo di Città.



### ART. 3 TERRITORIO

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle località di Foggiano, Foggianello, San Giorgio, Leonessa, San Nicola, storicamente riconosciute dalla Collettività.
2. Il territorio del Comune si estende per ettari 24.415 ed è confinato con i Comuni di Lavello, Rapolla, Rionero in Vulture, Aquilonia, Lacedonia, Monteverde, Rocchetta S. Antonio, Ascoli Satriano, Candela.
3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa Consultazione popolare.

### ART. 4 SEDE COMUNALE

La sede Comunale è il luogo ove si svolgono le adunanze degli organismi elettivi comunali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

### ART. 5 FINALITÀ'

1. il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
2. Ha autonomia normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria.
3. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
6. Favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente e assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità



## ART. 6

## FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Governo del Comune è esercitato nel suo ambito territoriale
2. Il Comune svolge le funzioni nel settore della Sanità, dell'assistenza sociale, dell'assistenza scolastica, dello sviluppo economico, della cultura e dello spettacolo, dell'edilizia pubblica, ispirando la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali, di razza, di religione e territoriali esistenti nel proprio ambito;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza Sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di Volontariato, garantendo l'accesso della città ai diversamente abili;
  - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  - e) la promozione e il sostegno delle attività culturali e di spettacolo nelle sue varie articolazioni, riconoscendo ampia libertà di organizzazione nel rispetto del pluralismo associativo;
  - f) la promozione e la tutela della pari opportunità di vita e di lavoro per le donne e per gli uomini.

## ART. 7

## COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Tit. V del presente statuto.
2. Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Si impegna:
  - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega;
  - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera a).A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo

**ART. 8****PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della costituzione e dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal presente Statuto.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione.

**ART. 9****ALBO PRETORIO**

1. Nella sede municipale, in luogo sempre accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Segretario Comunale o impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
5. E' garantita la pubblicità nelle frazioni delle deliberazioni afferenti materia di interesse della frazione stessa



**TITOLO II**

---

**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE  
DEL COMUNE**

---



## CAPO I

## ORGANI ISTITUZIONALI

## Art. 10

## ORGANI

1. Gli organi del Comune sono:
  - a) Il Consiglio Comunale;
  - b) La Giunta Comunale;
  - c) Il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di governo, di indirizzo e di controllo politico amministrativo dotato di autonomia funzionale e organizzativa
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.



## CAPO II

## CONSIGLIO COMUNALE

## ART. 11

## ELEZIONE E COMPOSIZIONE

L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, e decadenza sono regolate dalla legge.

## ART. 12

## PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Privilegia, nell'adozione degli atti fondamentali il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Individua negli atti fondamentali gli obiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Istituisce nel suo seno le Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali, la conferenza dei capi gruppo e l'ufficio di presidenza.

## ART. 13

## SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del C.C. dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.  
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.



- Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. La seduta prosegue, sotto la presidenza del Presidente eletto, con il giuramento del Sindaco, e con la comunicazione da parte di quest'ultimo della composizione della Giunta.
3. Dopo la prima seduta, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che, sentiti separatamente, il Sindaco e l'ufficio di Presidenza, formula l'ordine del giorno, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
  4. Entro 30 giorni dalla data del primo C.C., deve essere discussa la proposta da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  5. Qualora il Presidente sia assente o impedito di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente e, nel caso in cui sia quest'ultimo assente o impedito di presiedere l'assemblea, dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
  6. La convocazione del C.C. avviene anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
  7. Nel caso di cui al comma precedente la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta inserendo all' o.d.g. le questioni proposte.
  8. La mancata convocazione nei termini costituisce omissione degli atti del proprio ufficio.

#### ART. 14

### CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Presidente convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. In caso di inerzia del Presidente, per il caso in cui il medesimo è obbligato a convocare il C.C. interviene in via sostitutiva il Prefetto previa diffida (art. 39 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nella quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta in caso di sessione ordinaria, due giorni prima in caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima in caso di urgenza. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato con manifesti e consegnato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri.





## ART. 15

## CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata, dal Consiglio, la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del consigliere.
4. I Consiglieri durano in carica sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. I Consiglieri sono tenuti a comunicare per iscritto al Segretario Generale il proprio domicilio entro la prima seduta di convocazione del Consiglio Comunale. I consiglieri sono tenuti, altresì, a comunicare entro 10 (dieci) giorni al Segretario Generale l'eventuale variazione del proprio domicilio.

## ART. 16

## DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato all'acquisizione:
  - a) dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento";
  - b) del parere della Commissione Consiliare competente.
3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali di cui fanno parte.
4. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, è pronunciata dal Consiglio Comunale ai sensi delle leggi vigenti.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nella città presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale od ogni altra comunicazione ufficiale. Per la corrispondenza proveniente dall'esterno e diretta ai consiglieri, questi ultimi si intendono domiciliati presso la Segreteria comunale.



## ART. 17

## GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali costituiti in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, eleggono nel proprio seno il rispettivo capo gruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.  
Qualora non si procede alla comunicazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentati alle elezioni e i capi gruppo sono individuati nei consiglieri primi eletti in ogni lista.
2. I Consiglieri Comunali sono costituiti in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti, purchè tali gruppi risultano composti da almeno due membri.

## ART. 18

## PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la Presidenza spetta al Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo si procede così come stabilito dall'art. 13, comma 5 del presente Statuto.
4. In caso di dimissioni del Presidente si procede a norma di regolamento.

## ART. 19

## FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.  
Il regolamento definisce i casi per i quali le sedute debbono tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Per la validità delle sedute è necessaria e sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, salvo se diversamente stabilito da leggi e/o regolamenti.
3. I Consiglieri presenti, che si astengono dal voto, contribuiscono al mantenimento del quorum.
4. Le decisioni sono assunte per scrutinio palese, quando la legge non richiede specificatamente il voto segreto; a parità di voti la proposta si intende respinta.
5. Quando la legge prevede il voto limitato e/o la rappresentanza della minoranza le votazioni avvengono su liste separate o comunque in modo da garantirne la effettiva rappresentanza.



6. Per le cariche che riguardano specifiche qualifiche o competenze, la decisione sarà preceduta dal deposito di "curricula" dei candidati e la scelta dovrà essere motivata fatto salvo il principio della discrezionalità della pubblica amministrazione.
7. Nessuna proposta potrà essere sottoposta all'esame del Consiglio se non è corredata dai pareri obbligatori dei funzionari, del parere della commissione competente e se non è depositata, almeno 48 ore prima della seduta consiliare, con documentazione predetta, nei modi previsti dal regolamento.
8. Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere derogate, in casi eccezionali, fatti salvi i pareri obbligatori per legge, con il voto dei 4/5 dei Consiglieri presenti al momento dell'insediamento della riunione, in ogni caso con numero non inferiore ai 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Il mancato parere della Commissione competente per inerzia della stessa o comunque non espressa nei modi e nei termini previsti dal regolamento, non costituiscono impedimento, da parte del Consiglio Comunale di adottare la relativa deliberazione.

Il Consiglio Comunale provvederà con deliberazione su tutti gli argomenti che siano stati portati all'ordine del giorno, utilizzando anche sedute successive in prosieguo per esaurire la trattazione.

Gli argomenti su cui non si sia provveduto, quanto meno con deliberazione di rinvio nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, vengono portati in discussione nella seduta immediatamente successiva.

E' obbligatoria la loro trattazione nell'ordine indicato dal precedente ordine del giorno, subito dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, salvo le ipotesi di argomenti (bilancio, elezioni degli organi etc.) che abbiano, per legge, la precedenza nella discussione.

9. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.  
La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

## ART. 20

### SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
  - a) Quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
    - 2) dimissioni del sindaco;
    - 3) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco;



- 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) Mancata approvazione nei termini del bilancio;
- d) Approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

## ART. 21

### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco secondo le modalità previste all'art.13 dello Statuto, approvandone il relativo documento che costituisce l'atto di indirizzo dell'attività amministrativa.
2. Il Consiglio definisce individua e regola i poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza (includendovi le modalità relative alla formulazione dell'ordine del giorno) con il regolamento di cui all'art.23 comma 3° del presente Statuto.
3. Lo stesso regolamento disciplina le procedure di convocazione, quelle relative alla notifica degli avvisi, alla località, al domicilio, etc.  
Disciplina altresì le forme e modalità di votazione, la nomina di scrutatori, le modalità di discussione e di presentazione delle mozioni, delle proposte di deliberazioni, degli emendamenti e delle interrogazioni, e quant'altro utile al funzionamento ed ai lavori del Consiglio Comunale.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno una seduta del Consiglio viene riservata, in via esclusiva, all'esame ed alla approvazione della relazione presentata dalla Giunta sull'azione politica-amministrativa relativa all'anno precedente.
5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

## ART. 22

### VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio ed al Consigliere anziano.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo.

**ART. 23****PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000

**ART. 24****ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE**

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio e quello per gli istituti di partecipazione, vengono approvati con le stesse modalità e maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto.
4. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/2000, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

**ART. 25****COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Il Consiglio, agli inizi di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto di un rappresentante per ogni gruppo.  
I compiti delle Commissioni sono solamente istruttori e consultivi e le loro determinazioni non possono essere vincolanti.
2. Il Presidente della Commissione è nominato in seno alla stessa.
3. Le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento che può prevedere la figura del Segretario di Commissione.
4. Ciascun componente esercita il suo diritto di voto nel rispetto del criterio proporzionale alla rappresentatività del gruppo di appartenenza in seno al Consiglio.



5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle commissioni; questi ultimi senza il diritto di voto.
6. Le Commissioni esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni di Competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che deve essere trascritto in eventuali deliberazioni; esprimono a richiesta della Giunta Comunale, del Sindaco o dei singoli Assessori pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione. Le commissioni possono sottoporre di propria iniziativa proposte di discussione al Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta; possono altresì invitare ai propri lavori organizzazioni sindacali, associazioni professionali ed esperti, per l'esame di specifici argomenti. Al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni, esse hanno libero accesso agli atti amministrativi entro i limiti previsti dalla normativa vigente e si avvalgono della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
8. A ciascun componente della commissione spetta un gettone di presenza, così come previsto dalle disposizioni di leggi vigenti in materia. I lavori delle Commissioni devono essere organizzati con cadenza massima settimanale, salvo situazioni eccezionali, ed in maniera tale da evitare la necessità di ricorrere alle aspettative retribuite.
9. Non va imputata alla Commissione la mancata espressione di parere per impedimento e difficoltà rinvenenti dalla insufficiente collaborazione fornita dall'apparato tecnico-amministrativo.
10. Le commissioni di controllo, garanzia e partecipazione sono presiedute da un consigliere di minoranza.
11. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità previste dal regolamento.

## ART. 26

### COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può istituire:
  - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
  - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Un quinto dei consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione speciale o di inchiesta, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente della Commissione è nominato a maggioranza dal Consiglio Comunale.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.

**ART. 27****ATTIVITA' ISPETTIVE E COMMISSIONI DI INDAGINE**

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti istituisce al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Il regolamento disciplinerà poteri, composizione e funzionamento.



**CAPO III**

**PRESIDENZA**

**ART. 28**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

1. L'ufficio di Presidenza garantisce e tutela i diritti e le prerogative dei Consiglieri, mantiene i rapporti con i gruppi ai quali vanno assicurati locali e mezzi per l'espletamento del loro mandato.
2. L'ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale ed è composto da tutti i Capi Gruppo Consiliari o loro delegati.
3. Spetta all'ufficio di Presidenza predisporre il calendario di attività del Consiglio e di raccordare tale attività con il lavoro delle Commissioni consiliari.
4. Compiti, attribuzioni e funzionamento dell'ufficio di presidenza sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



**CAPO IV****GIUNTA COMUNALE****ART. 29****COMPETENZA**

1. La Giunta, organo di Governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione dello stesso e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e dell'efficienza.
3. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

**ART. 30****COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri, computando a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica Consigliere Comunale.
5. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente, assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
7. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
8. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.



## ART. 31

## REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

## ART. 32

## FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco o il Vice Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, autorità, esperti o cittadini, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

## ART. 33

## ATTRIBUZIONI DEL GOVERNO

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta:
  - a) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
  - b) Propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
  - c) Opera scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

- d) Attua i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco e che l'Ente non intenda attribuire agli organi di decentramento;
- e) Nomina le commissioni per concorsi, per le selezioni pubbliche e riservate;
- f) Propone al Consiglio i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti o/a persone (art. 12, L.241/90);
- g) Delibera l'accettazione e il rifiuto di lasciti, legati e donazioni;
- h) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale ed amministrativo, come attore, convenuto, terzo interessato e a costituirsi Parte Civile nel processo penale; propone le transazioni delle liti al Consiglio Comunale;
- i) Adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente sulla base dei programmi approvati dal Consiglio.
- l) Esercita, previa determinazione dei costi e di individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite, dalla legge e dallo Statuto, ad altro organo.
- m) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## ART. 34

## ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

Nell'ambito delle sue competenze la Giunta:

- 1) Organizza con delibera programmatica i propri lavori.
- 2) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i caratteri funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

## ART. 35

## PRESIDENZA DELLA GIUNTA

La Giunta è presieduta dal Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

La convocazione della Giunta viene effettuata dal Sindaco e comunicata per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 24 ore prima della seduta, salvo i casi eccezionali per urgenza motivata.

Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte, al fine di garantire la conformità alla volontà espressa dal Presidente della seduta, unitamente al Segretario ed al Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo, ovvero di sua presidenza della seduta, le delibere sono sottoscritte dall'assessore anziano.

Il Segretario Comunale invia ai Consiglieri Comunali l'elenco delle delibere adottate prima della seduta successiva.



## ART. 36

## ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.
3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
5. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

## ART. 37

## DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta entra in carica all'atto della nomina.
  2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
  3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n°55, come modificato dall'art.1, Legge 18 gennaio 1992, n°16, o negli altri casi previsti dalla legge.
- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

## ART. 38

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE  
ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Il Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché



presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

#### ART. 39

### CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
  - a) morte;
  - b) dimissioni;
  - c) decadenza per i casi previsti dalla legge;
  - d) revoca.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla nuova nomina entro 20 gg. dalla presentazione delle stesse, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

#### ART. 40

### DELIBERAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, pena decadenza delle stesse.



3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta, anche non contestualmente, i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
4. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Leg. 267/2000.

**ART. 41**  
**PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**  
**DELLA GIUNTA**

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge

**CAPO V****IL SINDACO****ART. 42****SINDACO - ORGANO ISTITUZIONALE**

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale ed è ufficiale di Governo.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, tale distintivo sarà usato dal Vice Sindaco.
4. Il Sindaco, nella seduta di insediamento presta, innanzi al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

**ART. 43****SINDACO - ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Sindaco è capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Sovrintende al funzionamento ed all'esecuzione degli atti e dei servizi, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate all'Ente.
3. Svolge il ruolo di garanzia dell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
4. Nomina i rappresentanti del Comune in seno a Enti ed organismi esterni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
5. Nomina il Segretario nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Può nominare, previa deliberazione della Giunta, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
7. Quando non sia stato nominato il Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite al Segretario.
8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.86 del presente Statuto.



9. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
10. Ha facoltà di delega.
11. Convoca i comizi elettorali per i referendum comunali.
12. Emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
13. Adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e questa non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese dell'interessato, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
14. Coordina, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale:
  - a) gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle amministrazioni pubbliche
  - b) nell'ambito della disciplina regionale, determina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, sentite le organizzazioni di categoria al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
15. Rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
16. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
17. Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

#### ART. 44

### SINDACO - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI

1. Il Sindaco:
  - a) Convoca e presiede la Giunta nei termini fissati dall'art.32 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
  - c) Ha poteri di delega generale o parziale delle sue specifiche competenze.
  - d) Delega, normalmente, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee secondo la normativa vigente, delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate, ad Assessori ed al Segretario comunale.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al I° Consiglio utile.





4. Nelle frazioni, il Sindaco può delegare, previa comunicazione al Prefetto, l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo ad un Consigliere comunale. L'atto di delega specifica i poteri dei delegati, i quali, sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni, di cui viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

#### ART. 45

### SINDACO - ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

1. Il Sindaco
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
  - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
  - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
  - d) può predisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
  - e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
  - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

#### ART. 46

### SINDACO - ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Il Sindaco:
  - a) Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.G.
  - b) Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza Statale previsti dall'art. 54 del D. Leg. 267/2000.
  - c) Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
  - d) Emanando atti e provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

**ART. 47****SINDACO – MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed acquisizione al protocollo generale dell'Ente.  
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

**ART. 48****CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO**

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, il decesso o le dimissioni del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocaboli trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

**ART. 49****IL VICE SINDACO**

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.



**TITOLO III**

**DIFENSORE CIVICO**

---

**ART. 50****ISTITUZIONE**

1. L'Ufficio del Difensore Civico è istituito ai sensi dell'art. 11 del D. Leg. 267/2000, svolge funzioni di autorità amministrativa garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale

**ART. 51****REQUISITI**

1. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune da almeno cinque anni. Può essere eletto Difensore Civico chi abbia compiuto il 40° anno di età, sia nelle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale e dimostri attraverso titoli o esperienze, maturata competenza giuridica e/o amministrativa.
2. Sono ineleggibili coloro che, negli ultimi cinque anni, sono stati candidati in competizioni elettorali a qualsiasi livello, abbiano ricoperto la carica di Assessore, nonché coloro che ricoprono la carica di Segretario o componente l'esecutivo dei partiti politici a livello locale, provinciale e regionale.  
Sono altresì ineleggibili gli ascendenti e i discendenti, nonché parenti ed affini di secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, nonché del Direttore Generale e dei Dirigenti.

**ART. 52****INCOMPATIBILITA'**

1. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con:
  - a) la carica di Membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale e Comunale e di Assessore, nonché di membro degli organi della Comunità Montana e della ASL;
  - b) la qualifica di Amministratore o Dirigente di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da esse, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto prevalente di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;



- d) i membri degli organismi direttivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- e) analogo incarico conferito da altro Ente locale.

### ART. 53 ELEGGIBILITA'

Le condizioni di eleggibilità del Difensore Civico alle elezioni amministrative e politiche sono stabilite dalla legge.

### ART. 54 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Entro trenta giorni dalla scadenza della carica del Difensore Civico, l'Amministrazione Comunale deve pubblicare il bando relativo alla presentazione delle domande degli aspiranti.
2. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando.
3. La domanda va corredata di qualsiasi titolo sia ritenuto idoneo, ad insindacabile giudizio del richiedente, per illustrare la propria competenza giuridica e/o amministrativa.
4. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse prima che il Consiglio Comunale proceda alla nomina.
5. Nei trenta giorni successivi, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale per procedere alla nomina del Difensore Civico.
6. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale mediante elezione effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.  
La scelta deve ricadere tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti ed in assenza di cause di ineleggibilità abbiano prodotto domanda nel tempo utile; eventuali domande tardive non possono essere portate all'esame del Consiglio Comunale.

### ART. 55 DURATA IN CARICA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni.
2. In ogni caso continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore, e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del suo mandato.  
Può essere rieletto consecutivamente nel mandato una sola volta.



3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale e a scrutinio segreto.

#### ART. 56 DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Difensore Civico, fatte pervenire al Consiglio Comunale, debbono essere accettate o respinte entro trenta giorni.
2. Sino al subentro del nuovo Difensore Civico il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio, ancorchè le dimissioni siano state accettate.
3. Il Consiglio Comunale provvede all'elezione del nuovo Difensore Civico entro 60 giorni dalla ratifica e/o accettazione delle dimissioni.

#### ART. 57 ONERI OPERATIVI INDENNITÀ - SEDE

1. Il Difensore Civico è tenuto a dichiarare, entro trenta giorni dalla nomina e dalla cessazione la propria situazione patrimoniale, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione delle Imposte Dirette.
2. Al Difensore Civico spetta, durante il periodo del mandato un'indennità di funzione pari al trattamento retributivo corrisposto all'Assessore.
3. Il Difensore Civico si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, del personale e dei locali ad esso assegnati come da Regolamento del Comune nei modi e nei limiti fissati dalla delibera di istituzione dell'ufficio.

#### ART. 58 GIURAMENTO

Il Difensore Civico, dopo l'elezione avvenuta in Consiglio Comunale, giura davanti al Consiglio Comunale, prima di assumere formalmente l'incarico, osservando la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3



## ART. 59

## ATTRIBUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e non è sottoposto a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed è garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale ed assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice Penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale
2. Ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da uffici o servizi dell'amministrazione comunale nonché dagli Enti, Istituti, consorzi e aziende di promanazione comunale.  
Segnalare carenze, cioè la mancanza sostanziale d'intervento nei confronti dei cittadini singoli o associati, oppure per l'assenza di regolamentazione di determinate materie o per inesistenza dei servizi comunque essenziali alla vita collettiva.
3. I cittadini possono richiedere l'intervento, con istanze regolarmente sottoscritte da uno o più allorchè siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi le irregolarità o le disfunzioni.
4. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al 2° comma sono tenute ad esplicitare (entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta), nel caso in cui non ritengano di aderire a richiesta di dati e informazioni formulate dai cittadini.
5. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporti di lavoro con le amministrazioni di cui al 2° comma, al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
6. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni
7. Il Difensore civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizie o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni comunque incidenti sull'attività amministrativa comunale, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio Comunale.
8. Nell'ambito delle proprie funzioni il Difensore Civico, può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di un altro Ente locale. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al Difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste. E' fatto salvo il riscontro dell'autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisato nel corso della propria attività.
9. Ove il difensore civico riscontri negli atti irregolarità o vizi procedurali, al fine di garantire l'attivazione degli strumenti di autotutela e risolvere quindi, in sede extragiudiziale possibili liti, può invitare l'amministrazione a riesaminare o modificare gli atti emanati.
10. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso, nelle ore di servizio, senza necessità di autorizzazione, agli uffici per esaminare ed ottenere, con l'obbligo del segreto di ufficio, le notizie relative.  
Ha facoltà di ottenere, senza oneri, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.  
Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni



rilevazione possa danneggiare il Comune o terzi, il Sindaco può autorizzare, a richiesta del Difensore Civico, l'esame della documentazione anche prima della conclusione del procedimento.

11. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Difensore Civico, obbligatoriamente, deve far pervenire al Sindaco ed al Consiglio Comunale la relazione annuale sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni affinché gli organi possano soddisfare alle esigenze ed alle segnalazioni mediante lo strumento del bilancio preventivo.
12. La relazione deve essere esposta all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi affinché tutti i cittadini possano avere notizia
13. Il Difensore civico può inviare una relazione trimestrale al Sindaco ed al Consiglio Comunale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e di irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
14. Può anche inviare al Consiglio Comunale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.  
Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.
15. In concomitanza della presentazione della relazione annuale il Difensore Civico presenta un rapporto afferente la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici comunali, evidenziando abusi e carenze, consultate le associazioni degli utenti e le OO.SS. territoriali riconosciute.
16. Il Difensore Civico partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale, per esprimere il proprio parere sulla legittimità, imparzialità delle delibere esclusa ogni valutazione di opportunità politica.
17. Il Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della comunità locale, riceve le delibere adottate dalla G.M. nonché le determinazioni dei responsabili dei servizi, per segnalare, se sussiste, una fuoriuscita dall'ambito dei poteri dell'esecutivo.
18. Sentito il Responsabile della pratica ed il Sindaco, può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziale tra il Comune e il cittadino, singolo o associato, e semprechè quest'ultimo gli affidi incarico con richiesta formale. La mediazione deve assumere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore civico ed accettata dal Sindaco e dal singolo cittadino o dal rappresentante legale della associazione o ente interessato e da essi sottoscritta.
19. Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo di cui all'art. 127 del D.Lgs 267/2000.





**TITOLO IV**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

---



## CAPO I

**PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO**

## ART. 60

**PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO**

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 7.8.1990, n. 241, si prevede che ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di celerità del procedimento e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari, l'avvio al procedimento è comunicato:
  - a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
  - b) ai soggetti cui possa derivare un pregiudizio;
  - c) ai soggetti che per legge devono intervenire.
2. La comunicazione dell'avvio del procedimento è personale e in essa devono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, e/o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
4. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
5. L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di provvedimento, il termine entro cui deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti.
6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull'ordine di esame degli atti, progetti e documenti che li riguardano.



## ART. 61

## INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

1. L'Amministrazione Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni delle quali la stessa è in possesso.  
Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.  
Essi sono esibiti dopo la emanazione e non durante la fase istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
2. L'informazione relativa all'attività svolta dall'Amministrazione Comunale o posta in essere da aziende o da organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune viene resa secondo le modalità stabilite dall'art.25 della legge 241/90 e dal regolamento sul procedimento amministrativo.
3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, l'Amministrazione Comunale cura la pubblicazione di un bollettino trimestrale o bimestrale
4. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o emolumento.  
Tutti i cittadini possono ricevere copia degli atti, inoltrandone richiesta secondo le modalità previste dal regolamento degli istituti di partecipazione, pagando solo i costi per la produzione della stessa, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
5. Il diritto di accesso è escluso:  
ogni qualvolta viola il diritto alla riservatezza di terzi persone ed imprese, garantendo, peraltro, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici;  
quando gli atti sono riservati o sottoposti a limiti di accesso per disposizione legislativa.  
Le categorie degli atti che sono sottratti all'accesso sono previste dall'art. 24 della Legge 241/90 e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
6. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, di uso del sottosuolo, di piani commerciali, di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

**CAPO II****FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE****ART. 62****LE CONSULTE COMUNALI**

1. La valorizzazione e la promozione della partecipazione delle libere forme associative dei cittadini all'attività amministrativa locale vengono assicurate attraverso l'istituto delle consulte comunali.
2. Il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte sono stabiliti dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Le consulte sono formate da rappresentanti delle Associazioni iscritte, all'Albo Comunale, tra i quali ciascuna consulta elegge il Presidente. Il Sindaco o suo delegato, è componente di diritto di ciascuna consulta. I componenti del Consiglio Comunale possono partecipare alle riunioni di ciascuna consulta.

**ART. 63****ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE**

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l'Albo delle forme associative.
2. I criteri e le modalità delle iscrizioni sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

**ART. 64****POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI**

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
  - esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
  - esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione degli atti;
  - esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali;
  - chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione particolari problematiche;
2. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate



alle singole Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

3. Quando una Consulta formula al Consiglio Comunale o alla Giunta proposta di deliberazione, il Presidente provvede o il Sindaco provvedono ad inserire rispettivamente la proposta nell'o.d.g. del Consiglio o della Giunta nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Quando la proposta riguarda atti di competenza del Sindaco, questi provvede su di essa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta

## ART. 65

### DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
  - saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali per l'adozione di atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria, come previsto dal Regolamento;
  - potranno essere consultate su tutte le altre materie, sempre attraverso le Consulte comunali, di rispettiva competenza;
  - potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
  - potranno ottenere la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni per svolgere attività volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità;
  - potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;
  - potranno adire il difensore civico.
2. Le libere associazioni iscritte all'Albo, per poter usufruire del sostegno del Comune, devono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari, Bilancio preventivo e Bilancio Consuntivo nonché certificazione previste dalla legge 55/1990; nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta disporrà natura ed entità del sostegno, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.



## ART. 66

LA CONSULTAZIONE  
INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE

1. La partecipazione popolare collettiva dei cittadini alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune può determinarsi anche attraverso l'Istituto della Consultazione.
2. Essa può essere indetta solo su materie di esclusivo interesse locale.
3. Possono partecipare alla consultazione anche soggetti non facenti parte del corpo elettorale.
4. La consultazione può avvenire su tutte le questioni di rilevante interesse locale che l'Amministrazione comunale intende sottoporre ai pareri dei cittadini.
5. L'indizione, i tempi, i luoghi, le modalità di svolgimento ed i requisiti dei soggetti chiamati ad esprimersi sono fissati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le norme previste nel regolamento degli istituti di partecipazione.
6. Essa non può comunque aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e su questioni sulle quali è in atto il procedimento referendario.
7. La consultazione può essere generale o parziale così come stabilito nel regolamento degli istituti di partecipazione.
8. Ai fini dello svolgimento regolare della consultazione può essere assicurato che:
  - la conoscenza dell'indizione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
  - i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
  - il quesito posto sia chiaro ed intelligibile;
  - le risposte dei cittadini possono essere quantitativamente verificabili.
9. L'esito della consultazione non è vincolante per l'A.C. ma ha valore puramente indicativo.
10. L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha comunque il dovere di considerare la volontà espressa dalla stessa, ai fini della sua motivazione.

**CAPO III****LE FRAZIONI****ART. 67****PARTECIPAZIONE DELLE FRAZIONI**

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle peculiari esigenze degli agglomerati abitativi sparsi nel territorio comunale di Melfi sono riconosciute le seguenti località Foggiano, Foggianello, Leonessa, San Giorgio, S.Nicola i cui rispettivi ambiti sono definiti in apposito elaborato grafico.
2. Vengono costituiti due organismi frazionali: uno afferente le località di Foggiano, Foggianello, e S.Giorgio, l'altro le località di S. Nicola e Leonessa.
3. Ciascun organismo frazionale è formato da cinque componenti eletti dall'Assemblea Frazionale degli elettori residenti nelle frazioni interessate, appositamente promossa dal Sindaco in prima seduta entro 90 giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale, allo scopo esclusivo di eleggere il Presidente il quale convoca e presiede le sedute successive.  
La nomina degli organismi è partecipata al Sindaco entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.
4. Gli organismi frazionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

**ART. 68****UFFICI DELLA FRAZIONE**

1. Nel territorio di ciascuna frazione può essere istituito un ufficio per il disbrigo delle attività e servizi in base all'art. 54, 7° comma D. Leg. 267/2000 e dei relativi servizi.
2. Il Consiglio Comunale disciplina, con l'apposito regolamento, le modalità relative alla partecipazione delle frazioni sulla base dell'art. 8, Comma 1° del D.Leg. 267/2000.

**ART. 69****FUNZIONI DELL'ORGANISMO FRAZIONALE**

Ciascuna frazione così come territorialmente articolata:

- a) formula proposte di deliberazioni ed esprime pareri sulle materie attinenti la vita locale;
- b) può convocarsi in assemblee pubbliche per la discussione di problemi che interessano la popolazione;
- c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, nonché ai rappresentanti del Comune in Enti aziende e società.

**CAPO IV****INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA****ART. 70****L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI**

1. Tutti i cittadini residenti aventi diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizione e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi pubblici. Copia delle stesse è affissa all'Albo Pretorio, salvo esplicito diniego espresso dal richiedente.
2. Il Comune garantisce il loro esame entro 15 giorni dalla ricezione in Segreteria. Tutte le istanze proposte e petizioni devono essere regolarmente firmate.
3. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco.
4. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

**ART. 71****LE ISTANZE**

1. Le istanze consistono in richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati, residenti nel Comune, per sollecitare, nell'interesse pubblico, il compimento di atti di competenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. L'organo comunale provvede sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

**ART. 72****LE PETIZIONI**

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini residenti nel Comune, pari ad almeno il 2%, dirette a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza e di interesse pubblico.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale deve inserire le petizioni nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.





---

**ART. 73****LE PROPOSTE**

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini residente nel Comune, pari ad almeno il 2%, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione della relativa spesa, rispondente ad un interesse pubblico.
2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'art.49 del D.Leg. 267/2000 e fa inserire la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal loro ricevimento; se si tratta di atti di competenza del Sindaco o del Segretario questi provvedono entro 30 giorni.



## CAPOV

**REFERENDUM CONSULTIVO**

## ART. 74

**IL REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all' amministrazione locale il referendum consultivo.
2. Partecipano al referendum tutti coloro che risultino essere elettori del Comune alla data di svolgimento del referendum e tutti gli immigrati residenti nel Comune anche se non ancora cittadini italiani purchè di maggiore età.
3. Il referendum può essere richiesto esclusivamente per materie di interesse locale e su cui sussista interesse comunale.
4. Sono escluse dall' ammissibilità di richiesta di referendum consultivo:
  - a) questioni che coinvolgono gli indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi, di tariffe e di finanza locale, nonché in materia di personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi.
  - b) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
  - c) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca e comunque su questioni che riguardino singole persone.
  - d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
  - e) Statuto comunale.
5. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere esposto semplicemente e risultare comprensibile per gli elettori.
6. Non si possono sottoporre a referendum, nello stesso turno di rotazione, più di tre quesiti referendari.
7. Nessun quesito può essere riproposto, neppure in forma che risulti sostanzialmente analoga, anche se formalmente diversa, rispetto al quesito non approvato prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla votazione precedente, pur se invalidata.

## ART. 75

**RICHIESTA DI REFERENDUM**

1. Il referendum può essere richiesto da un numero minimo di consiglieri pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati.
2. Può essere, altresì, richiesto da un numero di elettori pari al 15% del corpo elettorale.
3. Deve essere obbligatoriamente sottoposta a referendum consultivo la volontà del Consiglio comunale di procedere ad una unione comunale o alla fusione con altro Comune.



4. La richiesta di referendum consultivo di cui al I° comma è presentata al Segretario Comunale che attesta l'autenticità delle firme, certifica l'avvenuta presentazione nei termini prescritti dallo Statuto e trasmette copia della stessa al Sindaco perchè provveda, entro 3 giorni, alla convocazione della commissione, di cui ai successivi articoli, per la verifica dell'ammissibilità della richiesta.
5. Le richieste di cui al comma II° è presentata, con la chiara indicazione del quesito al Segretario del Comune che ne rilascia attestazione e provvede alle incombenze successive di cui al comma precedente.  
La richiesta di referendum diretta al Sindaco, deve essere sottoscritta da un numero minimo di elettori del Comune per comprovarne la serietà pari al 5% dei sottoscrittori richiesti dal II° comma del presente articolo.

#### ART. 76

#### GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'

1. Il Sindaco trasmette la richiesta di referendum per il giudizio preventivo di ammissibilità ad una Commissione Comunale per l'ammissibilità del referendum (C.A.R.) le cui decisioni devono essere ratificate dal C.C. entro 10 gg. dalla pronuncia.
2. La Commissione permanente, viene eletta dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'approvazione dello Statuto, in sede di I° applicazione e, in seguito entro 90 giorni dall'insediamento del Sindaco, dopo il rinnovo del Consiglio Comunale.
3. La Commissione, immediatamente dopo la convocazione del Sindaco, esamina le richieste di referendum che le sono state trasmesse.
4. Essa, verifica la sussistenza dei requisiti formali richiesti dai precedenti articoli; decide sull'ammissibilità della richiesta relativamente al rispetto dei termini della materia e della intelligibilità del quesito e di quanto previsto ai commi 11 e 12 dell'art.68.
5. La C.A.R. può proporre ai richiedenti la modifica della formulazione del quesito nel senso di una maggiore chiarezza, prima di decidere sull'ammissibilità.
6. La stessa Commissione, se la richiesta ha superato il giudizio di ammissibilità preventiva, ne decide l'ammissione definitiva, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti formali richiesti (rispetto dei termini di inizio e fine della raccolta delle firme, verifica del numero legale e delle validità delle stesse, ai sensi di quanto stabilito nella esente sezione dello Statuto).
7. La validità delle sottoscrizioni, richieste per il giudizio preventivo e per quello definito è determinata dall'applicazione delle firme innanzi allo stesso Segretario Comunale o a funzionario all'uopo specificatamente delegato o ad altro pubblico ufficiale. L'Ufficio Elettorale provvede al controllo in via preventiva delle firme per eliminare duplicazioni. eventuali e trasmette alla C.A.R. il risultato di tale controllo, entro 5 giorni dal termine finale di raccolta delle firme.



## ART. 77

ELEZIONI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELLA C.A.R.

1. La commissione di cui al precedente articolo è eletta dal Consiglio Comunale nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto, fra esperti in discipline legali e/o amministrative anche al di fuori del proprio ambito.
2. Essa si compone di due membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente eletti dalla maggioranza e uno effettivo e uno supplente eletti dalla minoranza su liste separate e a voto limitato.  
I membri supplenti possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.  
La qualità di Consigliere promotore è incompatibile con la carica di componente della C.A.R.
3. Le decisioni relative all'ammissibilità ed all'ammissione definitiva sono valide solo se unanimi.
4. In caso di contrasto la Commissione viene integrata dal Presidente del tribunale competente per territorio o suo delegato, che ne assume la presidenza.
5. Le decisioni della Commissione, integrata come sopra sono valide a maggioranza.
6. La mancata partecipazione a due sedute consecutive della Commissione, comunque motivata, è causa di esclusione automatica della stessa.  
La Giunta provvede, in via d'urgenza e con delibera immediatamente esecutiva alla sostituzione dei componenti decaduti dei membri supplenti nel rispetto dei principi di pariteticità e di rappresentanza indicati al 2° comma del presente articolo.
7. La Commissione resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale ed è prorogata fino alla valida elezione di una nuova Commissione per l'ammissibilità di referendum.  
Il Segretario Comunale, o funzionario da lui delegato esercita le funzioni di segretario.

## ART. 78

## TERMINI - SVOLGIMENTO

1. Il referendum indetto deve svolgersi in una domenica compresa nel periodo 1/31 ottobre.  
Il voto sarà limitato alla sola giornata domenicale dalle ore 7 alle ore 22. Lo spoglio delle schede va effettuato nella stessa giornata di votazione.
2. La richiesta di referendum deve essere presentata, nelle forme richieste dagli articoli precedenti, entro il 15 Gennaio di ogni anno, a pena di inammissibilità.
3. La C.A.R. decide in ordine alla ammissibilità preventiva entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco ed ai proponenti.  
In caso di mancata unanimità trasmette, nei cinque giorni successivi, la richiesta al Pre-



- sidente del Tribunale, per l'integrazione di cui al comma 4° del precedente articolo. La Commissione integrata si riunisce entro dieci giorni dalla trasmissione della richiesta di cui al comma precedente.
4. A partire dalla data di comunicazione del provvedimento di ratifica di cui all'art. 66 - 1° comma - i proponenti promuovono e concludono la raccolta delle sottoscrizioni entro il termine di sessanta giorni, nel caso di richiesta del referendum ad iniziativa popolare.
  5. La Commissione, nel rispetto dei termini e del procedimento di cui al comma 3 del presente articolo, termini che decorrono a partire 5° giorno successivo al termine finale per la raccolta delle sottoscrizioni, decide in ordine alla ammissione definitiva ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 66.
  6. La decisione relativa all'ammissione definitiva è notificata per iscritto, nei cinque giorni successivi, al Sindaco ed ai proponenti.  
Nei venti giorni successivi alla comunicazione della decisione di ammissione, il Sindaco indice un referendum per una data conforme alla previsione di cui al I comma del presente articolo.
  7. I termini posti a carico dei proponenti sono stabiliti a pena di decadenza o inammissibilità.
  8. La C.A.R. risponde, individualmente, per l'omissione di atti del proprio ufficio o per il mancato rispetto dei termini che abbiano impedito il regolare svolgimento del referendum.
  9. Il segretario della C.A.R. risponde personalmente dei mancati adempimenti nella trasmissione o comunicazione delle decisioni, oltre che il mancato rispetto dei termini previsti per tali adempimenti.
  10. Il Sindaco è responsabile personalmente per la mancata, tempestiva, indizione del referendum, quando il suo comportamento abbia intralciato il regolare svolgimento del referendum.
  11. Il referendum non può in nessun caso, coincidere con altre consultazioni elettorali o referendarie nazionali.
  12. E' fatto divieto, in forza del presente Statuto che il referendum possa essere indetto o svolto nell'anno in cui debbano tenersi (in via ordinaria e se in tal caso) le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale allo scopo di non turbarne lo svolgimento.

#### ART. 79

#### RINVIO AL REGOLAMENTO

1. Per tutto quanto non disposto dallo Statuto per l'attuazione dello stesso per la regolamentazione del funzionamento degli uffici e delle strutture del Comune, ai fini di agevolare lo svolgimento delle operazioni di preparazione e di voto referendario, si rinvia al Regolamento degli istituti di partecipazione.  
Tale Regolamento, che dovrà contenere un'apposita sezione dedicata al referendum, dovrà essere perentoriamente approvato entro sei mesi dell'approvazione dello Statuto.
2. Il regolamento prevede anche le modalità di formazione dei seggi, la pubblicità, la ipotesi di spostamento per sopravvenuta coincidenza con altre consultazioni, la durata del-



la campagna elettorale, l'attestazione delle operazioni di voto, e quant'altro necessita. Il tutto in conformità dei principi fissati nei precedenti articoli e con il criterio di adeguare la normativa, prevista dalla legislazione statale sui referendum, alla dimensione locale, nel senso della semplificazione e dell'economicità.

## ART. 80

### DISPOSIZIONE FINALE, REVOCA, ATTUAZIONE

1. Il referendum è valido, se vi ha partecipato il 50% degli elettori più 1.
2. Il referendum è approvato, se il quesito proposto ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Il Consiglio Comunale può far propria, con autonoma deliberazione, la proposta da sottoporre a referendum, in una qualsiasi fase del procedimento, fino all'indizione e fissazione della data da parte del Sindaco.
4. In tale ipotesi, o anche quando sia intervenuta una nuova normativa che abbia regolato diversamente la materia della richiesta, il Consiglio Comunale, su parere obbligatorio e vincolante della C.A.R., revoca l'ammissione del referendum con ordinanza impugnabile solo innanzi al giudice amministrativo.
5. In ipotesi di approvazione del quesito, il Consiglio Comunale delibera sull'argomento tenendo conto dell'esito, entro sessanta giorni dallo spoglio.



**TITOLO V**

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

---



---

**CAPO I****PROGRAMMAZIONE****ART. 81****LA PROGRAMMAZIONE**

1. Il Comune assume come metodo di amministrazione la politica di programmazione.
2. La programmazione si attua mediante l'elaborazione di un Piano di Sviluppo socio-economico pluriennale ed annuale il quale prevede la formazione di piani di settore per i servizi sociali, per il territorio, per le attività produttive e culturali, nonché la formazione dei progetti per specifici interventi, in conformità alla legislazione e alla programmazione regionale.
3. Il piano di sviluppo costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale; per il programma delle opere pubbliche, per l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici comunali.
4. I piani di sviluppo vanno adottati contestualmente ai bilanci pluriennali ed annuali.

**ART. 82****FORMAZIONE DEGLI ATTI PROGRAMMATICI**

1. Il Comune realizza gli atti programmatici mediante la partecipazione democratica dei cittadini, degli organismi frazionali, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle forme previste dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. La proposta di piano è elaborata dalla Giunta che sentita la Commissione competente, promuove gli opportuni contatti, a fini di coordinamento, con la Provincia, la Comunità Montana ed eventualmente, con i Comuni circostanti.
3. Il Piano di sviluppo socio economico, i piani di settore e i progetti costituiscono atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Gli atti programmatici devono essere fondati su elementi di fatto obiettivi ed accertati e devono essere compatibili con le risorse disponibili o di cui si prospetti la ragionevole possibilità di acquisizione.





## CAPO II

## TRASPARENZA

## ART. 83

## LA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione statale di merito.
2. In tutti i casi per cui il rilascio dei provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento dei requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli organi del Comune, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, forniscono spontaneamente e sollecitamente alle autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possono costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità.

## ART. 84

## RAPPORTO SULLA TRASPARENZA

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio unitamente alla relazione di cui all'art. 20 comma 4°, un rapporto analitico, riferito all'anno solare precedente, avente per oggetto i contratti, le convenzioni, le consulenze e gli ausili finanziari;
2. La relazione dovrà indicare distintamente per ciascuno degli atti e dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto:
  - a) l'organo o gli organi dell'amministrazione che ne hanno disposto la stipulazione o l'emanazione e la relativa data;
  - b) l'atto fondamentale del Consiglio che ne costituisce l'eventuale fondamento;
  - c) l'oggetto, lo scopo e l'importo di spesa o di entrata;
  - d) il contraente ed il metodo seguito per la sua scelta;
  - e) le varianti di progetto intervenute in corso d'opera ed i relativi importi;
  - f) gli eventuali ritardi registrati rispetto alle scadenze contrattuali per gli avanzamenti e la conclusione dei lavori o comunque l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
  - g) eventuali subappalti autorizzati;
  - h) le revisioni prezzi e le penali eventualmente disposte;
  - i) le controversie legali connesse all'atto ed al provvedimento ed il relativo esito;
  - j) ogni altro elemento utile a consentire al Consiglio l'esercizio del suo ruolo di controllo.
3. Il dibattito sulla relazione è disciplinato dal regolamento del Consiglio.



---

**CAPO III**

**I SERVIZI**

**ART. 85**

**I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire:
  - a) servizi pubblici di rilevanza economica;
  - b) servizi pubblici privi di rilevanza economica.

**ART. 86**

**SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA**

1. Per i servizi pubblici di rilevanza economica, il Comune non può cedere le proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni ad essi destinati, salvo quanto stabilito dalle leggi;
2. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali il Comune si avvale:
  - a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria del Comune, cui può essere affidata direttamente l'attività;
  - b) di imprese idonee da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.
3. L'erogazione del servizio avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del D. L.gs 267/2000.



---

**ART. 87****SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

I servizi privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal Codice Civile.

**ART. 88****GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI PUBBLICI**

I servizi pubblici che non comportano un'organizzazione produttiva complessa per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, sono gestiti in economia secondo l'esercizio e l'organizzazione propria delle funzioni del Comune.

**ART. 89****AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI**

1. Qualora, per la natura del servizio pubblico e la tipologia delle prestazioni, non occorra l'emanazione periodica da parte del Comune di indirizzi e direttive ed è invece necessaria un'organizzazione aziendale di diritto comune, è possibile la gestione di tali servizi pubblici mediante concessioni a terzi.
2. La scelta del concessionario, salvo restando le disposizioni di leggi speciali, è operata in base a procedure a evidenza pubblica secondo le modalità stabilite dalla legge.

**ART. 90****LE AZIENDE SPECIALI**

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto previsto dalla legge.



4. Organi dell'Azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. La nomina e la revoca del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, spettano al Sindaco scegliendoli fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica, amministrativa e/o imprenditoriale per studi compiuti, funzioni esercitate presso aziende pubbliche e private.  
La nomina e la revoca dei componenti il Collegio di Revisione spettano al Consiglio Comunale che li sceglie tra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza professionale.
6. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Comune, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere forme autonome di verifica gestionale.

## ART. 91

### ISTITUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Per la gestione dei servizi sociali il Comune può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è articolazione organizzativa del Comune, dotata di autonomia gestionale, ed informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio, secondo quanto previsto dalla legge.
3. Gli indirizzi dell'attività gestionale sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
4. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Il Direttore è nominato con pubblico concorso.
5. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione spettano al Sindaco, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e le modalità di elezione del Presidente.
7. Il Regolamento disciplina inoltre:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) l'assetto organizzativo dell'Istituzione;
  - c) le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
  - d) l'ordinamento finanziario e contabile;
  - e) le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali;
  - f) l'organizzazione e le attività dell'Istituzione;



- e, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario:
- a) i costi dei servizi;
  - b) le forme di finanziamento;
  - c) le dotazioni di beni mobili e immobili, compreso i fondi liquidi.
- Il Regolamento può inoltre prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle singole Istituzioni.

## ART. 92

### SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il Comune può procedere all'affidamento diretto anche ad associazioni o fondazioni da esso costituite o partecipate.

## ART. 93

### LA SOCIETÀ DI DIRITTO COMUNE

1. I servizi pubblici per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati possono essere gestiti mediante società di capitali, senza il vincolo della partecipazione pubblica maggioritaria, o società a responsabilità limitata.
2. La determinazione di costituzione e partecipazione a società di capitali è assunta dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.  
La proposta della Giunta deve essere accompagnata da un progetto tecnico finanziario, dai previsti impegni dei privati che intendono partecipare alla società e dalla bozza dello Statuto societario.  
Il Consiglio Comunale delibera contestualmente l'approvazione del progetto, lo schema di statuto societario, impegni finanziari e la partecipazione dei privati.
3. A tal fine i privati partecipanti producono idonee lettere di intenti e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al crimine organizzato.



**ART. 94**

**LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, e la convenienza, la economicità e l'efficacia, può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, ovvero partecipare ai consorzi con la Provincia e/o Enti locali diversi.
2. Il Consiglio Comunale delibera in relazione alle adozioni delle suddette modalità di gestione dei servizi stabilendo i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia.

**CAPO IV****IL RAPPORTO CON ALTRI ENTI****ART. 95****PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI**

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 267/2000 ovvero mediante consorzi ai sensi dell'art. 31 del medesimo D.Lgs.

**ART. 96****CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI**

1. Il Consiglio Comunale può stipulare convenzioni per la gestione di Servizi con altri Comuni o con la Provincia.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia.
3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni il Consiglio Comunale verifica:
  - a) che il ricorso alla convenzione consenta al Comune un'economia di spesa;
  - b) che la convenzione assicuri al Comune idonee forme di pubblicità sui risultati del servizio e sui relativi costi e di accesso alla documentazione, nonché garantisca il diritto ai Consiglieri Comunali ad ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.



**ART. 97**  
**CONSORZI**

1. Per le ragioni di economia di scala e di uniformità di servizi su aree gravitazionali, il Comune può promuovere e partecipare a Consorzi tra Enti locali per l'erogazione e la gestione di servizi pubblici.
2. Il Consorzio gestisce i servizi pubblici individuati attraverso azienda consortile dotata di autonomia amministrativa contrattuale, contabile, patrimoniale ed imprenditoriale, nei limiti di legge e dello Statuto consortile.
3. L'azienda Consortile informa la propria attività ai criteri della corretta gestione dei servizi, di efficacia nell'erogazione delle prestazioni e di economicità.

**ART. 98**  
**ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. In attuazione dell'articolo 34 del D. Lgs 267/2000 e dell'articolo 14 della legge 241/1990, l'Amministrazione Comunale deve favorire il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
2. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

**ART. 99**  
**LA COLLABORAZIONE**  
**TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA**

Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.



**CAPOV****ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI****ART. 100****UFFICI COMUNALI**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si ispira al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di controllo mentre, ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento emanato dalla Giunta e, da questa, adottato in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia, agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità ed in applicazione dei criteri di autonomia operativa-funzionale e di economicità di gestione.
3. La struttura organizzativa del Comune è articolata in Aree, Servizi ed Uffici.

**ART. 101****SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario generale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. La nomina del segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri di ufficio, e fatte salve le disposizioni del C.C.N.L. del relativo comparto e le norme previste in materia dall'apposito regolamento ministeriale.
4. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre i centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali, il segretario è riconfermato.

**ART. 102****SEGRETARIO COMUNALE ATTRIBUZIONI**

1. Il Segretario Generale, ove non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici e dei Responsabili, curandone l'attuazione dei provvedimenti.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario generale:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, nel contratto, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno e dell'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
5. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, ai singoli Consiglieri.
6. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
7. Presiede l'ufficio comunale in occasione delle consultazioni elettorali popolari e dei referendum.
8. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
9. Invia le delibere adottate dalla Giunta ai Capigruppo.

**ART. 103****VICE SEGRETARIO**

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nell'esercizio delle sue competenze e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.



## ART. 104

**DIRETTORE GENERALE**

1. Il Sindaco, qualora si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 del D. Leg. 267/2000, propone alla Giunta Comunale l'adozione di apposita delibera finalizzata alla nomina del Direttore Generale, individuato secondo il criterio dell'intuitus personae, sulla base di apposito curriculum, tra persone di comprovata professionalità ed esperienza fuori dalla dotazione organica del personale.
2. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.
3. Al direttore Generale competono:
  - a) la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197 del Decreto Legislativo 267/2000;
  - b) la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;A tal fine, al Direttore Generale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente, ad eccezione del segretario.
4. Il Direttore Generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della Giunta; la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
5. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le funzioni del Direttore Generale al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

## ART. 105

**I DIRIGENTI E/O RESPONSABILI  
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. I dirigenti e in assenza di questi i responsabili degli uffici e dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dei provvedimenti sulla base dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. Ad essi spettano tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente  
Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:
  - a) Assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono allo espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio.



- Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza.
- b) Espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, compresi la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti.
  - c) Curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
  - d) Esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione.
  - e) Assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati.
  - f) Rilasciano autorizzazione, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o di attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati.
  - g) Applicano sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
  - h) Esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. I dirigenti e in assenza di questi i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
  4. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame, per la nomina del posto di dirigente sono disciplinati dall'art. 13 del D. Leg. 80/98.
  5. La copertura dei posti di dirigente e/o di responsabile dei servizi può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

## ART. 106

### PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei CCNL per il personale degli enti locali.



2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità

#### ART. 107

### DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. L'inquadramento del personale avviene secondo il Contratto Nazionale Dipendenti Enti Locali ed in riferimento alla pianta organica vigente.
2. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento.
3. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
4. In apposite tabelle, relativa a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
5. Sono disciplinati con appositi regolamenti:
  - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
  - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
  - d) i criteri per la formazione professionale e la formazione;
  - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
  - f) garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
  - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
  - h) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;
  - i) nel rispetto della legge, l'eventuale facoltà per i dipendenti comunali, con indicazione delle modalità delle condizioni e dei limiti per l'autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.

#### ART. 108

### COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, ai sensi dall'art. 110 del D. Leg. 267/2000.



2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
  - a) la durata non può essere superiore al raggiungimento dell'obiettivo e non può, comunque, superare la durata del mandato del Sindaco per cui il rapporto si interrompe automaticamente in caso di cessazione dalla carica elettiva per qualunque ragione, ferma la facoltà di chi ha conferito l'incarico di risolvere o recedere dal contratto secondo la disciplina civilistica;
  - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
  - c) la natura privatistica del rapporto.

#### ART. 109

### RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, e la procedura per l'applicazione della stessa, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della qualifica superiore, o pari nella sola ipotesi di dirigente.
3. Il dipendente componente della commissione di disciplina dovrà appartenere quantomeno al 6° livello funzionale.

#### ART. 110

### RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del 1° comma, devono informare il Consiglio Comunale per la eventuale denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

**CAPOVI****FINANZE E CONTABILITA'****ART. 111****AUTONOMIA FINANZIARIA**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

**ART. 112****ORDINAMENTO**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è fondato su:
  - a) le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli enti locali;
  - b) la disciplina del bilancio pluriennale e annuale di previsione del conto consultivo;
  - c) la disciplina dei controlli di gestione finanziari ed economici, dei contratti, dell'amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti, all'amministrazione;
  - d) il regolamento di contabilità del Comune;
  - e) ordinamento degli uffici e dei servizi.

**ART. 113****AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI**

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei servizi, sono dati in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da consentire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere,



- in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto ed aggiornato dal Dirigente e/o Responsabile del Servizio.
5. Le somme provenienti da concessioni o alienazioni patrimoniali sono destinate a spese di investimento, salvo diversa disposizione di legge.

**ART. 114****BILANCIO PLURIENNALE**

1. Il Comune adotta, in coerenza temporale con il bilancio poliennale della Regione Basilicata, un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria, pertanto si coordina con gli atti di piano e di programma del Comune, nonché con i loro progetti attuativi.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Gli stanziamenti previsti per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza ed hanno carattere anticipativo.
5. Il bilancio pluriennale è approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale con il parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità sentiti gli organi frazionali e le consulte.

**ART. 115****BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE**

1. Il bilancio annuale di previsione rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili per gli impieghi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri.  
E' deliberato in pareggio finanziario complessivo.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge e dal regolamento di contabilità devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.





5. Il bilancio annuale di previsione deve essere coerente con gli atti di Pianificazione e programmazione del Comune e con il bilancio pluriennale di Previsione.
6. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

#### ART. 116

#### RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati della gestione del bilancio annuale di previsione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto del patrimonio ed il conto economico, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
2. Al rendiconto, come previsto dal comma 5 dell'art. 227 del D. Leg. 267/2000 sono allegati:
  - a) la relazione dell'organo esecutivo con cui si esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede pluriennale e programmatica;
  - b) la relazione dei revisori dei conti;
  - c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.
3. Il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, nei modi e con le forme di legge e di regolamento, su proposta della Giunta.

**CAPO VII****REVISORE DEI CONTI****ART. 117****COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale, che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica, scelti rispettivamente:
  - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti, al quale compete la presidenza del Collegio,
  - b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti,
  - c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
2. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale e da albi dai quali sono stati scelti, decadano dalla carica.
4. La revoca e la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso in ogni caso termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro il termine di trenta giorni con le modalità stabilite dal regolamento.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Nel caso di cessazione contemporanea e complessiva dell'intero collegio, i nuovi nominati scadranno al compimento del triennio a far data dalla elezione.

**ART. 118****SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal regolamento in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Il Comune mette a disposizione le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. I Revisori, nell'esercizio delle loro attribuzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento di contabilità.
4. Essi collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.



5. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell'Ente.
6. Essi accertano la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità e la veridicità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione, la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
7. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta lo ritengono necessario, una relazione sull'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Copia dei verbali è trasmessa all'ufficio di Presidenza.
9. Il Presidente del Collegio, in sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, presenta la relazione redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.
10. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenziare in tale sede alle relative riunioni.
11. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni.
12. Essi ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

#### ART. 119

#### PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN FATTI DI GESTIONE

1. Ogni Consigliere ha il dovere di denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente, che ritenga censurabili ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri assegnati, il Collegio dei Revisori deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio Comunale, motivando eventuali ritardi.

#### ART. 120

#### RETRIBUZIONE DEI REVISORI

L'incarico di Revisore dei Conti è retribuito applicando le tariffe professionali fissati dal Ministero degli Interni.



*CAPO VIII*

*IL CONTROLLO*

**ART. 121**

**IL CONTROLLO**

Il controllo degli atti e sugli organi del Comune è regolato dalle disposizioni di legge.



**TITOLO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---



## ART. 122

## VALIDITA' E REGOLAMENTI

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata e affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio Comunale  
Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4. L'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti indicati nello Statuto e, comunque, utili alla sua applicazione, dovrà intervenire, ove mancanti, entro il termine improrogabile di 12 mesi dalla data di approvazione delle norme statutarie.
5. Le modificazioni statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.  
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.  
Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno.

## ART. 123

## ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è incaricato della sorveglianza sul rispetto e sulla concreta attuazione delle disposizioni statutarie da parte degli organi che vi sono tenuti. Esso segnala immediatamente al Consiglio le violazioni o le inadempienze e riferisce periodicamente sullo stato di attuazione dello Statuto.  
Le deliberazioni assunte in violazione di norme imperative dello Statuto sono illegittime.  
In nessun caso il mancato rispetto di disposizioni o termini fissati dallo Statuto può costituire ostacolo all'attuazione degli Istituti previsti dalla carta Statutaria.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione.



**ART. 124**  
**PUBBLICITA'**

L'Ente garantisce la massima pubblicità all'approvazione del presente Statuto e ne promuove la conoscenza attraverso le forme più appropriate.

Particolare diffusione va data alle norme che riguardano la partecipazione dei cittadini ed il diritto all'accesso.

Il Sindaco darà disposizione agli uffici perchè adeguino i loro comportamenti alle nuove disposizioni in tali materie.